

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FUSI, LI VIGNI, NALDINI, SOLIANO, BONATTI, SAMARITANI, BONAZZI, PIVA, PALAZZESCHI, FILIPPA, MACCARRONE Antonino, BORSARI, BERTONE e ALBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1969

#### Credito alla cooperazione di consumo e dei dettaglianti

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo del presente disegno di legge fu oggetto verso la fine della precedente legislatura della presentazione di un'analogha iniziativa legislativa di carattere popolare, prevista dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

L'iniziativa trovò l'adesione e la firma di oltre 50.000 cittadini, lavoratori, consumatori e piccoli operatori economici del nostro Paese, i quali col loro atto intesero esprimere al Parlamento un'inderogabile esigenza e proporre alla sua attenzione precise proposte. Con la nostra iniziativa vogliamo raccogliere questa volontà e riproporre la stessa problematica, stante la sua viva attualità.

Nonostante le profonde trasformazioni avvenute nell'economia e nella società italiana, la rete distributiva, particolarmente quella dei generi alimentari, resta ancora caratterizzata dalla lunghezza e complessità dei circuiti commerciali, dalla polverizzazione dei punti di vendita, con conseguente bassa produt-

tività ed elevato divario fra prezzi alla produzione e prezzi al consumo, mentre l'intervento dei grandi gruppi finanziari nel settore — accentuatosi in questi ultimi anni — provoca ulteriori squilibri. Si tratta di una crisi strutturale che per essere superata non può avere al centro il libero intervento di forze che sotto il pretesto dell'ammodernamento delle strutture e degli impianti, il miglioramento dei servizi, invadono il settore distributivo con l'obiettivo di accentuare la loro politica di profitto ai danni delle grandi masse dei consumatori e dei piccoli e medi operatori economici operanti nel settore.

L'ammodernamento della rete distributiva, per essere un fatto che giovi ai consumatori, accanto a misure tese a dare un nuovo assetto specialmente alla produzione agricola, deve avere un carattere riformatore ed essere democratico nelle sue scelte e nei suoi obiettivi, deve essere caratterizzato dall'intervento pubblico ed avere come protagonista la

cooperazione di consumo e le forme associative dei dettaglianti.

L'esperienza, anche recente, ha dimostrato l'alta funzione sociale e di interesse pubblico della cooperazione come struttura importante a salvaguardia del tenore di vita e della salute di larghi strati di consumatori.

Conscio di questo, il movimento cooperativo è oggi impegnato, con enorme sforzo, in un processo di rinnovamento e di ammodernamento della propria rete distributiva (abbreviamento dei circuiti commerciali, ampliamento delle dimensioni dell'impresa e dei punti di vendita, incremento della loro produttività, modernizzazione degli impianti e miglioramento dei servizi), processo non certamente staccato nè dagli interessi dei produttori agricoli, nè da quelli dei consumatori e neppure dalla volontà di contribuire ad una riforma democratica e generale della distribuzione.

Ma la cooperazione rischia di non potere assolvere il suo ruolo di difesa dei consumatori e di forza reale nel rinnovamento della rete distributiva a causa di una politica che è carente di un adeguato intervento pubblico nel settore — da considerarsi un servizio essenziale per tutti i cittadini — e che non considera la cooperazione un valido strumento che va potenziato ed esteso anche in tutta l'area nazionale.

Se all'interno della cooperazione è accresciuta in questi ultimi anni la coscienza che il problema dell'ammodernamento delle strutture e dei suoi investimenti deve passare anche attraverso un certo processo di accumulazione, dall'autofinanziamento al risparmio sociale, tuttavia, per limiti obiettivi dell'apporto sociale e per le difficoltà di accedere al credito ordinario (a causa delle garanzie reali occorrenti, degli alti tassi di interesse e di una politica finanziaria che è stata avara per le piccole e medie imprese), la cooperazione non può fare assolutamente a meno del credito agevolato e del finanziamento pubblico, specie per il credito a medio termine necessario ai suoi investimenti (rinnovo, ampliamento ed apprestamento dei locali e delle attrezzature necessarie alle sue imprese), pena la mancata realizzazione di

adeguate e moderne strutture di produzione e di vendita.

È una affermazione che vogliamo documentare.

La legge 16 ottobre 1960, n. 1016, è stata l'unica legge incentivante che la cooperazione di consumo ha avuto a disposizione. Di recente è stata prorogata la sua validità ed estesa la sua applicazione, ma la complessità del suo meccanismo, le difficoltà procedurali, le discriminazioni che la cooperazione ha dovuto a volte subire, in aggiunta ai limiti degli stanziamenti, hanno costituito un ostacolo notevole per una adeguata utilizzazione a favore delle cooperative di consumo di questo strumento legislativo.

In 6 anni sono stati investiti nel commercio al dettaglio, per il rinnovamento delle strutture, per la creazione dei negozi, supermercati, centri di vendita, magazzini, circa 700 miliardi dei quali 500 nel solo settore alimentare. E questo è soltanto l'inizio di quei prevedibili traguardi che i tecnici indicano in 2.000 miliardi in 5 anni, per dare almeno una dimensione minima alle necessità che per questo settore prevede il piano quinquennale.

Ma è evidente che per gli investimenti nel settore commerciale esiste oggi una netta differenziazione fra le grandi catene di supermercati controllati dai grandi gruppi finanziari da un lato e i modesti operatori economici e le cooperative di consumo dall'altro. I grandi gruppi finanziari italiani e stranieri e quelli ex elettrici non trovano certamente difficoltà finanziarie nei loro investimenti nel settore commerciale.

La legge n. 1016 fino ad oggi ha compiuto 6.347 operazioni per 51,37 miliardi (e presunti investimenti per 72,90 miliardi) con una media per finanziamento appena superiore agli 8 milioni. Se si tiene conto che gli esercizi di commercio fisso al dettaglio sono circa 700.000, risulta che in 7 anni solo un esercizio ogni 120 ha potuto fruire del credito agevolato per ammodernamenti.

Ad oggi le cooperative che hanno ottenuto finanziamento in base alla citata legge sono solo 125 (e cioè una cooperativa ogni 26 cooperative esistenti in Italia) per 1,85 mi-

liardi, con un finanziamento medio di lire 14,72 milioni.

Risulta così che i finanziamenti ottenuti dalla cooperazione di consumo italiana rappresentano il 3,66 per cento di quelli totali, il che è ben poca cosa per un movimento fortemente impegnato nell'ammodernamento e nella ristrutturazione, mentre si calcola che le cooperative — pur con tutte le difficoltà esistenti — hanno effettuato negli ultimi 6 anni circa 7 miliardi di investimenti.

Questi dati dimostrano l'importanza che può avere per la ristrutturazione e l'ammodernamento della cooperazione di consumo esistente e dei dettaglianti associati l'istituzione del fondo di rotazione di cui al presente disegno di legge. Dimostrano anche l'importanza del fondo di rotazione per l'estensione geografica di questo settore cooperativo, per la promozione cioè delle sue forme associative anche nelle regioni dove esso è assente.

A detti fini valgono le considerazioni che seguono.

Secondo le statistiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistono in Italia al 31 dicembre 1967 n. 4.439 cooperative di consumo riducibili di almeno mille unità per il processo di concentrazione aziendale in corso (con poco più di 6.000 spacci). Di esse 3.536 sono concentrate nell'Italia settentrionale, 724 nell'Italia centrale (450 solo in Toscana), 100 nell'Italia meridionale, 79 nell'Italia insulare.

Mentre il numero dei punti di vendita (che sono proporzionati al numero degli organismi cooperativi) esistenti nell'Italia settentrionale e nella Toscana già dimostra l'ineadeguatezza della rete distributiva cooperativa rispetto alle esigenze sociali di zone dove la cooperazione è pur notevolmente sviluppata, l'irrisorietà del numero di quelli esistenti nell'Italia centrale, meridionale e insulare, cioè in una vasta zona del nostro Paese, denuncia una vera e propria assenza dell'organizzazione cooperativa di distribuzione, nonostante che la composizione economica e sociale delle regioni e le condizioni delle rispettive popolazioni prospettino l'esigenza di una presenza attiva della cooperazione di consumo per attenuare la

pressione che le forze economiche speculative esercitano più energicamente in queste zone più deboli ed indifese del mercato di consumo del nostro Paese.

Nel sistema distributivo del nostro Paese esiste però un'altra categoria di imprese cooperative ugualmente meritevoli di incentivo e di aiuto.

Con la penetrazione del grande capitale finanziario anche nel settore della distribuzione i piccoli dettaglianti a gestione familiare sono stati posti di fronte all'alternativa o di soggiacere alle sue mire, diventandone, pur con la conservazione di una mera apparenza di autonoma gestione, dei veri e propri subordinati, privi, però, delle garanzie e delle provvidenze che la legge attribuisce a questi lavoratori, oppure di scomparire dal mercato. Sono stati e sono, pertanto, stimolati ad uscire dal loro tradizionale individualismo e ad associarsi in cooperative onde contrapporre al monopolio dei fornitori una forza di contrattazione moltiplicata dall'unione per gli acquisti in comune delle merci, delle derivate e delle attrezzature dei loro rispettivi punti di vendita.

Questa cooperazione dei piccoli dettaglianti, già presente qua e là nel nostro Paese, assume anch'essa ad una funzione sociale che è meritevole, come la cooperazione diretta dei consumatori, di incentivo e di aiuto. Essa infatti, pur superando coll'associazione dei suoi membri la loro debolezza di contrattazione, non è però in grado di aiutarli a superare la intrinseca insufficienza di quelle autonome risorse finanziarie necessarie a mettere i loro punti di vendita, sia per l'ubicazione che per nuove e più moderne attrezzature, in condizione di adottare i più moderni sistemi di vendita dei beni di consumo. Anche questa cooperazione, quindi, come quella dei diretti consumatori, e per gli stessi scopi, richiede facilità di finanziamento e di credito a medio termine per il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento dei locali e delle attrezzature necessarie alle imprese dei suoi soci e per stimolarla ad estendere fra i piccoli dettaglianti la promozione delle forme di associazione cooperativa.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il disegno di legge che vi presentiamo è diretto a soddisfare efficacemente le esigenze innanzi illustrate.

Dimostratosi scarsamente efficiente per gli enti cooperativi di consumo lo strumento di credito a medio termine a favore delle imprese commerciali in genere (leggi n. 949 del 1952 e n. 1016 del 1960), dimostratosi pure insufficiente di mezzi la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, è scaturita la necessità dell'impostazione di un diverso e più positivo meccanismo di credito a medio termine che possa essere per gli enti cooperativi realmente operativo in concreto per gli scopi per i quali viene richiesta la costituzione di un fondo di rotazione della durata di 10 anni presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una anticipazione dello Stato di 25 miliardi scaglionati a 5 miliardi l'anno nei primi 5 anni di durata del fondo, con la rinuncia da parte dello Stato al rimborso del capitale anticipato e alla riscossione della parte di interessi di sua spettanza prima della fine del periodo decennale di durata del fondo stesso, il quale, conseguentemente, a partire dal suo secondo anno di vita, si incrementerà delle quote di capitale rimborsate dalle singole cooperative ed altresì di quella parte degli interessi da esse pagate e di spettanza dello Stato.

Si prevede l'utilizzazione, come strumento del credito, in primo luogo, della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e complementariamente, per le province dove il predetto istituto non ha proprie filiali, della rete delle Casse di risparmio italiane (art. 1).

Si è ritenuto, trattandosi di un particolare credito agevolato a favore di un particolare settore di imprese esclusivamente cooperative, di concentrare le operazioni presso la predetta Sezione speciale, sia sotto il profilo che esso è l'istituto specificamente competente a svolgere la funzione creditizia esclusivamente nel settore cooperativo, sia sotto l'altro che, in conseguenza del disposto dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, numero 1679, la riduzione del tasso di interesse dovuto per le previste operazioni trova la sua obiettiva giustificazione. E poichè vi so-

no delle zone territoriali dove il predetto istituto non opera per mancanza di filiali, si è preferito scegliere, come istituti aventi caratteristiche che maggiormente gli si avvicinano anche per il costo del credito, le Casse di risparmio tramite il loro istituto centrale (art. 1).

Gli aspetti positivi dell'impostazione del finanziamento su di un fondo di rotazione sono i seguenti:

disponibilità effettiva del capitale necessario vincolato esclusivamente dal credito richiesto;

disponibilità ottenuta attraverso una anticipazione rateizzata di spesa da parte dello Stato, la quale può considerarsi costituire un mero movimento di capitale anche fruttifero, essendone previsto il rientro al Tesoro a partire dal 1° gennaio 1979 insieme all'interesse composto sulla parte di interessi pagati dalle cooperative, dovuta allo Stato e lasciata al fondo fino a tale data;

agevolazione del costo minimo del credito per le cooperative.

Il fondo avrà tre fonti di alimentazione: una prima fonte (articolo 2), durante ciascuno degli anni finanziari che vanno dal 1969 al 1973, sarà costituita da cinque miliardi di lire anticipate annualmente dal Tesoro dello Stato; una seconda fonte (articolo 2, ultimo comma, e articolo 4) sarà costituita a partire dal 1° gennaio 1970 fino al 31 dicembre del 1978 dalle quote di ammortamento che le cooperative verseranno ad estinzione dei mutui; una terza fonte (articolo 2, ultimo comma, e articolo 4) sarà rappresentata dalle quote di interesse che a partire dal 1° gennaio 1970 fino al 31 dicembre 1978 le cooperative pagheranno per beneficiare dei mutui richiesti.

Il fondo di rotazione suddetto cesserà di funzionare con la chiusura dell'anno finanziario 1978. Da tale anno gli istituti di credito incaricati del servizio non utilizzeranno più il fondo per mutui agli scopi sopraddetti e dovranno utilizzare le somme via via rientrate per restituire al Tesoro dello Stato la somma da esso anticipata e le quote di interesse rimosse per i mutui fatti, con deduzio-

ne di quella parte di interessi che sarà destinata annualmente per il pagamento del servizio prestato dagli istituti di credito (articolo 7).

I mutui alle cooperative potranno essere fatti esclusivamente per il finanziamento del 75 per cento della spesa necessaria alle costruzioni o agli acquisti previsti nell'articolo 2 (art. 6). Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi dei progetti e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministero del tesoro (articolo 2), sentita la Commissione centrale per le cooperative, e la concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione (art. 3, ultimo comma).

I mutui saranno gravati dall'interesse annuo del 3 per cento e avranno la durata di 10 anni, se accesi per acquisto di nuove attrezzature, di nuovi spacci di consumo e di nuovi depositi consortili o per l'adattamento dei locali all'esercizio più moderno e più razionale dei medesimi; di 5 anni, se accesi per il rinnovo di attrezzature per vecchi spacci di consumo e di vecchi depositi consortili; di 20 anni, se accesi per acquisto e costruzione di locali per l'esercizio di spacci di consumo e di magazzini consortili; di 5 anni, se accesi

per prestiti o mutui destinati ad opere di rinnovo di locali di proprietà.

Il tasso del 3 per cento comprende la quota spettante agli istituti esercenti il servizio a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e tasse e di ogni altro onere. La misura di tale quota sarà stabilita con apposita convenzione.

L'articolo 8 prevede la costituzione di privilegio speciale a garanzia delle operazioni non assistite da garanzia reale immobiliare, e gli articoli 9 e 10 prevedono le agevolazioni tributarie assolutamente indispensabili a rendere veramente agevolato il credito oggetto della proposta, mentre i successivi prevedono (art. 11) la disponibilità relativa dei rimborsi, l'approvazione dell'apposito regolamento (art. 12) e le fonti dello stanziamento previsto.

L'esperienza positiva dell'analogo fondo di rotazione già istituito, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, per il credito agevolato in agricoltura a favore delle spese necessarie alle opere irrigue, alle macchine agricole e alle costruzioni private, dimostra l'utilità del disegno di legge che vi presentiamo e che è in gran parte ricalcato, con gli opportuni aggiornamenti e modificazioni, su quel precedente positivo testo legislativo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di rotazione per anticipazioni alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, per le province dove la Banca nazionale del lavoro non ha proprie filiali od agenzie, da destinarsi dai predetti istituti alla concessione, nelle rispettive zone di competenza, di prestiti per la realizzazione di programmi di ampliamento ed apprestamento delle attrezzature di vendita e di magazzino, compresi i programmi di acquisto dei locali di vendita o di deposito e delle opere murarie necessarie all'adattamento dei locali di proprietà all'installazione ed esercizio degli spacci di vendita e dei magazzini consortili di deposito, a favore dei seguenti enti cooperativi, purchè iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione ed aventi i requisiti della mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

a) cooperative di consumo e loro consorzi;

b) cooperative fra commercianti al dettaglio, con esclusione di quelli esercenti più punti di vendita, costituite per l'acquisto in comune delle merci e derrate e delle attrezzature dei loro punti di vendita, e loro consorzi.

**Art. 2.**

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 1969-70-71-72-73, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 5 miliardi, da iscriverne in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale. Essa sarà destinata: per 2.600 milioni a prestiti per acquisto di nuove attrezzature, di nuovi spacci di consumo e di nuovi depositi consortili, e per l'adattamento dei locali all'esercizio più moderno e più razionale dei medesimi; per 500 milioni a prestiti per rinnovo di attrezzature di vecchi spacci di consumo e di vecchi depositi consortili; per 1.400 milioni a mutui per acquisto di aree per costruzione di supermercati e magazzini e per acquisto e costruzione di locali di esercizio di punti di vendita e di magazzini consortili; per 500 milioni a mutui per opere murarie per l'adattamento di locali di proprietà per l'esercizio più moderno e più razionale degli spacci di consumo e dei magazzini consortili.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda l'opportunità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 31 dicembre 1978 dalle quote di ammortamento per il capitale e per gli interessi, corrisposte dagli enti mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto del successivo articolo 7.

### Art. 3.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative, saranno stabilite entro il 31 dicembre 1969 le quote del fondo da concedere in anticipazione rispettivamente ai due istituti di credito di cui al precedente articolo 1 per gli esercizi finanziari 1969 e 1970; per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 dicembre precedente lo esercizio finanziario al quale è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro del tesoro, sentito

il Comitato della Commissione centrale per le cooperative, stipulerà con i due istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per prestiti e mutui aventi lo stesso oggetto dell'operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite fra gli stessi istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

Art. 5.

Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 31 dicembre 1978 esclusivamente in concessione di prestiti e mutui nella misura del 75 per cento delle spese necessarie per gli scopi previsti.

Le attrezzature, le installazioni, gli acquisti e le opere da finanziare, i tipi ed i progetti relativi all'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui saranno determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative.

Art. 7.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

a) in 10 anni per i prestiti destinati ad acquisto di nuove attrezzature di nuovi

spacci di consumo e di nuovi depositi consortili e per l'adattamento dei locali all'esercizio più moderno e più razionale dei medesimi;

b) in 5 anni per i prestiti destinati al rinnovo di attrezzature per vecchi spacci di consumo e di vecchi depositi consortili;

c) in 20 anni per i prestiti o mutui destinati all'acquisto e costruzione di locali di esercizio di spacci di consumo e di magazzini consortili;

d) in 5 anni per i prestiti o mutui destinati ad opere murarie di rinnovo dei locali di proprietà.

I prestiti e mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e tasse e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui al precedente articolo 3.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 31 dicembre 1978. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con la imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre il pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli istituti non potranno fare gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

#### Art. 8.

Salvo le garanzie reali per le operazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 7, gli istituti potranno costituire a garanzia delle altre operazioni un privilegio speciale sia sulle attrezzature acquistate con le somme concesse sia su tutte le altre, compresi macchinari ed utensili, inerenti e co-

munque destinate al funzionamento ed esercizio del punto o dei punti di vendita e dei magazzini consortili per i quali sono concessi i finanziamenti.

Detto privilegio sarà annotato, a richiesta degli istituti, nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente per territorio, e segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.

#### Art. 9.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore degli istituti di credito di cui all'articolo 1, le convenzioni relative alla concessione ed utilizzazione delle anticipazioni di credito oggetto della presente legge e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 10 per ogni 100 mila lire o frazione di 100 mila lire qualunque sia la scadenza.

Per le operazioni oggetto della presente legge gli istituti di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dalle operazioni stesse. In compenso gli istituti corrisponderanno all'Era-rio una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato nelle operazioni stesse, accertato alla fine di ogni esercizio.

#### Art. 10.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti alle operazioni oggetto della presente legge, nonchè i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi sono ridotti alla metà.

## Art. 11.

L'anticipazione di lire 5 miliardi, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previsti dall'articolo 7.

## Art. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato della Commissione centrale per le cooperative istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento.

## Art. 13.

Il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, in lire 25 miliardi, è costituito con il netto ricavo di obbligazioni garantite dallo Stato ed emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, con norme e caratteristiche fissate con decreto dal Ministro del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1969, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al capitolo 3523 del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1969.

## Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.